

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4442

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(GULLOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(STAMMATI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ANDREOTTI)

E COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(TOROS)

Ulteriori norme per la ricostruzione delle zone del
Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968

Presentato alla Presidenza l'8 aprile 1976

ONOREVOLI COLLEGHI! — 1. — Il problema della ricostruzione della Valle del Belice, con le sue gravi complicazioni di ordine umano, sociale ed economico, si pone all'attenzione del Governo e del paese, a distanza di otto anni dal verificarsi del sisma, in tutta la sua estrema gravità ed urgenza.

Il Governo ha fornito recentemente in Parlamento chiarimenti in merito alle vicende della ricostruzione, facendo il punto sugli stanziamenti utilizzati e in particolare sull'attuazione del programma delle opere a totale carico dello Stato.

In quella sede fu rilevata e riconosciuta la necessità del completamento dei programmi di edilizia abitativa con carattere di priorità e fu anche preannunciato un disegno di legge che, prevedendo ulteriori norme acceleratrici delle procedure, potesse precisare termini per gli adempimenti.

Nell'ambito di un definito quadro di responsabilità e di competenza, fu anche riconosciuta l'esigenza di colpire chi avesse ritardato l'opera di ricostruzione e fu accettata la proposta di inchiesta parlamentare purché questa non arrecasse intralcio all'opera di ricostruzione.

Ferma restando tale linea di azione del Governo, il Parlamento viene ora chiamato ad esprimere il proprio consenso all'accluso disegno di legge, nel quale, pur mantenendosi fermi gli impegni già assunti per il decollo economico e sociale della Valle, viene appunto riconosciuto un ruolo di assoluta priorità alla ricostruzione degli abitati la cui urgenza è sottolineata dalle penose condizioni in cui sono costrette a vivere le popolazioni così duramente colpite dai terremoti del gennaio 1968.

A tal fine si propone un programma quadriennale che prevede la ricostruzione delle case di abitazione distrutte con l'assunzione della relativa spesa a totale carico dello Stato.

La proposta si colloca nell'ambito del sistema risultante dalla legislazione vigente in materia di edilizia residenziale pubblica, il quale prevede (vedi articolo 49 della legge 22 ottobre 1971, n. 865) l'integrazione del contributo a fondo perduto fino alla concorrenza dell'intero ammontare delle opere necessarie per la costruzione di abitazioni già assistita da contributo parziale.

Si è poi considerato che una delle cause principali della mancata ricostruzione dei circa 12.000 alloggi previsti deve individuarsi nella esiguità del contributo — determinato nella misura media di lire 8 milioni per ciascun alloggio —, che ha scoraggiato qualsiasi iniziativa da parte degli interessati.

Inoltre, l'attuale sistema dei contributi comporta necessariamente il nascere di iniziative singole, le quali, proprio, perché non scaturenti da un disegno organico di ricostruzione dell'intera Valle del Belice, rischiano di interferire le une con le altre e quindi di pregiudicare la stessa opera di ricostruzione. Ciò senza considerare che all'iniziativa dei singoli proprietari dovrebbe corrispondere una disponibilità di piccole imprese in misura tale da poter in tempi ragionevolmente brevi portare a compimento l'intera opera di ricostruzione; il che non è facilmente realizzabile proprio in funzione delle difficoltà in cui si trovano le piccole imprese di far quadrare i loro conti economici.

Il disegno di legge che il Governo ora presenta al Parlamento viceversa è diretto ad ovviare i suindicati inconvenienti senza tuttavia escludere la partecipazione delle piccole imprese alla opera di ricostruzione degli abitati.

Il ricorso al sistema della concessione previsto dal disegno di legge permette, infatti, di inquadrare in una visione organica, sia temporale sia economica l'opera di ricostruzione, e permette, altresì, l'utilizzazione delle piccole imprese e delle cooperative di lavoratori, le quali potranno essere associate ai concessionari o, comunque, essere destinatarie degli appalti che le imprese concessionarie dovranno effettuare.

A tal fine, il disegno di legge ammette la possibilità che vengano costituite associazioni temporanee di imprese secondo un modello già largamente utilizzato all'estero ed in via di recepimento dall'ordinamento giuridico italiano, in virtù di un apposito disegno di legge attualmente all'esame del Parlamento. L'anticipazione dell'utilizzazione di tale strumento giuridico che si propone per la ricostruzione della Valle del Belice, non presenta aspetti sperimentali, ma è conseguenza della precisa convinzione che l'indicata forma di associazione rappresenta lo strumento più utile per avvalersi delle piccole imprese nell'opera di ricostruzione degli abitati, senza dover ricorrere ad un frazionamento indiscriminato dell'intervento pubblico il quale oltre che appesantire l'attività amministrativa, farebbe venir meno l'innegabile vantaggio derivante dall'aggregazione dei lavori in lotti di dimensioni rilevanti.

Infine va rilevato che la garanzia in ordine alla congruità della scelta del concessionario è offerta dalla norma che attribuisce il relativo potere ai comuni; così che resta assicurato l'ulteriore risultato di affidare lo svolgimento della procedura diretta all'individuazione del concessionario all'ente che più di ogni altro organo è in grado di valutare il possesso nel concessionario dei requisiti di idoneità per l'esecuzione dei lavori.

2. — Per il finanziamento delle opere si sono previste, in misura prevalente, la concessione di contributi in annualità e, con carattere integrativo, l'utilizzazione di somme stanziata con precedenti provvedimenti legislativi per la ricostruzione della Valle del Belice, fino alla concorrenza della somma di 50 miliardi, nonché un ulteriore stanziamento di lire 10 miliardi, partito negli anni 1976, 1977 e 1978.

3. — Per completare l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria nelle aree occorrenti per la costruzione degli alloggi è stato previsto lo stanziamento di 5 miliardi.

4. — Altro elemento caratterizzante della proposta è il ruolo decisivo assegnato nella fase di realizzazione del programma, ai comuni interessati, considerazione sia della necessaria tutela di esigenze di ordine urbanistico sia della naturale vocazione del comune, quale ente esponenziale degli interessi dei suoi abitanti, ad essere l'unico tutore delle esigenze della comunità cittadina.

I comuni provvederanno, perciò, all'individuazione delle aree occorrenti alla determinazione delle caratteristiche urbanistiche degli edifici da costruire; al censimento degli aventi diritto all'assegnazione degli alloggi la cui consistenza è stata riferita esclusivamente alla composizione dei nuclei familiari degli aventi diritto; all'affidamento della concessione all'assegnazione degli alloggi.

5. — Le concessioni per la costruzione degli alloggi e la realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione primaria sono affidate a trattativa privata ad imprese o ad

associazioni di imprese, sulla base di un progetto di massima e di uno schema di convenzione elaborati dall'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del 1968 e approvati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.

6. — Si è previsto che i diversi atti di procedimento culminante con l'affidamento delle concessioni e con l'approvazione dei progetti esecutivi predisposti dalle concessionarie siano compiuti entro termini determinati con la possibilità di interventi sostitutivi da parte di organi del Ministero dei lavori pubblici in caso di ritardi o di inadempienze.

7. — Si è proposta, infine, la proroga dei termini previsti da precedenti provvedimenti legislativi per l'esonero dai contributi previdenziali, per le agevolazioni tributarie e per il funzionamento dell'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del 1968.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Per provvedere al completamento della ricostruzione degli abitati della Valle del Belice distrutti dal terremoto del gennaio 1968, sono stanziati limiti di impegno ventennali di lire 9.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1976, 1977, 1978 e 1979.

Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Alla concessione delle anticipazioni di cui al primo comma del successivo articolo 10 è destinata la somma di lire 60.000 milioni, che quanto a lire 50.000 milioni viene reperita con variazioni che il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, agli stanziamenti di cui alla legge 6 giugno 1975, n. 206 e quanto a lire 10.000 milioni con l'integrazione degli stanziamenti stessi in ragione di lire 3.000 milioni in ciascuno degli anni 1976 e 1977 e di lire 4.000 milioni nell'anno 1978.

Per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria nelle aree occorrenti per la ricostruzione di cui al precedente comma è stanziata la somma di lire 5.000 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 2.500 milioni per ciascuno degli anni 1976 e 1977.

ART. 2.

Con i fondi di cui al primo e terzo comma del precedente articolo 1 si provvede, nel quadriennio 1976, 1977, 1978 e 1979, alla costruzione, a totale carico dello Stato di alloggi da assegnare in proprietà — limitatamente ad una sola unità immobiliare utilizzata personalmente o da un prossimo congiunto — agli aventi diritto ai contributi per la ricostruzione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241 e all'articolo 49 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, modificato dall'articolo 12 della legge 14 ottobre 1974, n. 504, anche se iscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile e dell'imposta complementare sui redditi dell'anno 1967.

Sono esclusi dall'assegnazione degli alloggi gli aventi diritto che abbiano già ottenuto i contributi richiamati dal precedente comma.

Dalla data dell'entrata in vigore della presente legge i contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79 — convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241 — e successive modificazioni ed integrazioni, non possono essere più concessi.

ART. 3.

A ciascun avente diritto è assegnato un alloggio composto da un numero di vani utili, esclusi gli accessori, pari a quello dei componenti del suo nucleo familiare alla data dell'entrata in vigore della presente legge, fino ad un massimo di cinque vani.

Gli alloggi sono assegnati, non appena dichiarati abitabili, dalla Commissione di cui al successivo articolo dandosi la precedenza agli aventi diritto che siano stati alloggiati ininterrottamente nei ricoveri provvisori fin dal 1968. Le assegnazioni in favore degli aventi diritto alloggiati in un solo ricovero provvisorio o in ricoveri compresi nello stesso gruppo debbono essere contemporanee.

L'assegnatario che sia alloggiato in un ricovero provvisorio è tenuto a rilasciarlo al comune, libero da persone e cose, contemporaneamente alla consegna dell'alloggio.

ART. 4.

In ciascuno dei comuni nel cui territorio dovrà essere eseguita la costruzione di alloggi in attuazione del programma previsto dalla presente legge è istituita una commissione composta: dal sindaco o da un suo delegato che la presiede; da tre membri eletti dal consiglio comunale, di cui uno dalla minoranza; dal capo dell'ufficio tecnico del comune, da un funzionario tecnico e da un funzionario amministrativo della sezione autonoma dell'Ufficio del genio civile territorialmente competente.

La commissione dura in carica fino al completamento della assegnazione degli alloggi ed è assistita dal segretario comunale, che assolve le funzioni di segretario.

ART. 5.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Commissione di cui al precedente articolo 4 provvede all'individuazione degli aventi diritto all'assegnazione degli alloggi e all'accertamento

dei componenti dei rispettivi nuclei familiari ai fini della determinazione, a norma del primo comma del precedente articolo 3, della consistenza degli alloggi da assegnare.

L'elenco degli aventi diritto, con l'indicazione del numero dei vani dell'alloggio da assegnare a ciascuno di essi, è trasmesso immediatamente al Ministero dei lavori pubblici ed è pubblicato nell'albo del comune per almeno dieci giorni.

In caso di inosservanza del termine di cui al primo comma, il capo della sezione autonoma dell'Ufficio del genio civile territorialmente competente provvede, in sostituzione della commissione, agli adempimenti previsti nei commi precedenti entro i quindici giorni successivi.

ART. 6.

Il Ministro dei lavori pubblici, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede al riparto, tra i comuni interessati, dei fondi disponibili, articolati per anni finanziari, tenendo conto del numero e della consistenza degli alloggi da costruire nel territorio di ciascuno di essi.

ART. 7.

Il controllo di legittimità sugli atti oggetto della presente legge è esercitato in via successiva.

ART. 8.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni interessati provvedono all'individuazione delle aree correnti per la realizzazione degli interventi nell'ambito di quelle urbanizzate in attuazione dei programmi di trasferimento e di quelle acquisite per la costruzione di alloggi e determinano le caratteristiche urbanistiche degli edifici da costruire nelle singole aree. A tale fine possono avvalersi dei tecnici delle sezioni autonome degli uffici del genio civile territorialmente competenti.

In caso di inosservanza del termine di cui al precedente comma, provvede, in sostituzione del comune, l'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti nel gennaio 1968 entro i successivi trenta giorni.

ART. 9.

Scaduto il termine per gli adempimenti previsti dal precedente articolo 8, l'ispettore generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 elabora, entro i successivi venti giorni, i progetti di massima delle opere da realizzare unitamente agli schemi di convenzione relativa e li trasmette al Consiglio superiore dei lavori pubblici, il quale li approva, apportandovi le eventuali modifiche, entro ulteriori venti giorni.

ART. 10.

L'esecuzione del programma di costruzione di alloggi finanziato con la presente legge è affidata in concessione, con il pagamento della spesa in annualità, dai comuni interessati — i quali possono costituirsi in consorzi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge — ad imprese o ad associazioni temporanee di imprese costituite ai sensi del successivo articolo 11, ivi comprese le società cooperative e i loro consorzi. Il Ministero dei lavori pubblici può concedere, alle imprese concessionarie, sulle somme di cui all'articolo 1, terzo comma, anticipazioni in misura non superiore al venti per cento dell'importo dei lavori.

L'interesse da corrispondere per il pagamento in annualità per l'esecuzione del programma di cui al precedente comma è calcolato sulla base del tasso ufficiale di sconto vigente al momento della stipula dell'atto di concessione maggiorato di due punti.

La realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria ancora occorrenti è affidata alla concessionaria della costruzione degli alloggi, con pagamento diretto della spesa a carico dello Stato.

La concessione è fatta per conto del Ministero dei lavori pubblici e comprende la costruzione degli alloggi da realizzare nell'intero territorio comunale o consorziale, l'esecuzione, ove necessaria, delle relative opere di urbanizzazione primaria, nonché, eventualmente, le opere necessarie alla rimozione dei ricoveri provvisori.

Ad una stessa impresa non possono essere affidate più di due concessioni.

Il collaudo dei lavori è eseguito a cura dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, il quale esercita altresì la vigilanza sulla realizzazione del programma.

ART. 11.

L'associazione temporanea di imprese si costituisce tra più imprese che abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capo gruppo, la quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e delle imprese mandanti.

L'impresa capo-gruppo deve essere iscritta nell'albo nazionale dei costruttori per importo illimitato e non meno di tre imprese del gruppo debbono essere iscritte nello stesso albo almeno per la classifica superiore alla quinta. Deve far parte del gruppo almeno un'impresa iscritta ad una delle Camere di commercio delle province in cui si attuano gli interventi.

L'esecuzione delle parti delle opere indicate come scorporabili nella convenzione relativa alla concessione può essere assunta da imprese mandanti che siano iscritte nell'albo nazionale dei costruttori per una categoria e una classifica corrispondenti alle parti stesse.

L'offerta delle imprese riunite determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'Ente concedente. La responsabilità delle imprese assuntrici delle parti delle opere indicate nel comma precedente, ferma restando la responsabilità solidale dell'impresa capo-gruppo, è, tuttavia, limitata, a quella derivante dall'esecuzione delle opere di rispettiva competenza.

Il mandato conferito all'impresa capo-gruppo dalle altre imprese riunite deve risultare da scrittura privata autenticata. La procura relativa è conferita a chi legalmente rappresenta l'impresa capo gruppo. Il mandato è gratuito ed irrevocabile; la revoca del mandato per giusta causa non ha effetto nei confronti dell'ente concedente.

Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale delle imprese mandanti nei confronti dell'ente concedente per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dalla concessione delle opere anche dopo il collaudo dei lavori, fino all'estinzione di ogni rapporto.

L'ente concedente può far valere direttamente le responsabilità facenti capo alle imprese mandanti.

Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione fra le imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione e degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

In caso di fallimento dell'imprenditore capo-gruppo in caso di morte, interdizione o inabilitazione del mandatario, quando sia titolare di impresa individuale, l'ente concedente dichiara se intende proseguire il rapporto con altra impresa che sia costituita mandataria nei modi previsti dai corpi precedenti e che sia di gradimento dell'ente stesso, o se preferisce recedere dal rapporto.

In caso di fallimento dell'impresa mandante o in caso di morte, interdizione o inabilitazione dello stesso mandante che sia titolare di impresa individuale l'impresa capogruppo, ove non indichi altra impresa subentrante, in possesso dei previsti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione dell'opera direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

ART. 12.

Entro 30 giorni dall'approvazione dei progetti di massima di cui al precedente articolo 9 il comune o il consorzio di comuni affidano a trattativa privata la concessione di cui all'articolo 10.

La relativa convenzione è stipulata in forma pubblica amministrativa entro i successivi 10 giorni.

La convenzione deve contenere il termine, non superiore a 30 giorni, entro il quale la concessionaria deve sottoporre i progetti esecutivi all'approvazione dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del 1968.

ART. 13.

Le imprese o le associazioni temporanee di imprese che abbiano ottenuto la concessione di costruzione di alloggi ai sensi della presente legge possono contrarre mutui della durata massima di venti anni con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, con l'Istituto di credito per le imprese

di pubblica utilità, con l'Istituto mobiliare italiano, con le Casse di risparmio, con i Monti di credito su pegno di prima categoria ed i loro istituti finanziari, con sezioni opere pubbliche degli istituti di credito fondiario e degli istituti di credito di diritto pubblico, i quali sono autorizzati a concederli anche in deroga alle loro disposizioni statutarie e alle norme che regolano le loro operazioni ordinarie.

ART. 14.

Per la manutenzione e l'esecuzione di tutte le opere occorrenti per l'agibilità e la funzionalità dei ricoveri provvisori, cui provvederà l'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, nonché per la rimozione di quelli rilasciati dagli assegnatari degli alloggi, da effettuarsi, qualora non si provveda con la concessione di cui al precedente articolo 10, a cura della sezione autonoma dell'ufficio del genio civile competente, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.900 milioni, di cui lire 2.000 milioni per la manutenzione e lire 900 milioni per la rimozione.

Delta spesa complessiva sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 500 milioni nell'anno finanziario 1976 e di lire 800 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1977 al 1979.

ART. 15.

Il termine di cui all'articolo 17, primo comma, del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 182, già prorogato con l'articolo 11 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, con l'articolo 10 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 1971, n. 491, e con l'articolo 11 del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1973, n. 94, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1976.

Per far fronte all'onere derivante dalla proroga di cui al precedente comma è assegnata la somma di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1976 e 1977 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

All'eventuale maggiore onere che dovesse derivare dal conguaglio da effettuarsi al 31 dicembre 1977 si provvederà a carico del bilancio dello Stato per l'anno 1978.

ART. 16.

Il termine previsto dal primo comma dell'articolo 16 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, già prorogato con l'articolo 1 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, convertito nella legge 30 luglio 1971, n. 491, e con l'articolo 1 del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito nella legge 15 febbraio 1973, n. 94, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1979.

ART. 17.

Il termine di cui all'articolo 16 della legge 14 ottobre 1974, n. 504, è prorogato al 31 dicembre 1979.

ART. 18.

All'onere di lire 15.500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1976 si provvede con corrispondente riduzione del capitolo n. 9001 del piano di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 19.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.